

REGOLAMENTO GENERALE

Il presente Regolamento generale è composto di tre sezioni:

- articoli sul funzionamento generale
- regolamento del consiglio direttivo
- regolamento generale dei gruppi soci di ambito e per il raccordo con i coordinamenti territoriali di ambito

Art. 1 **Domanda di adesione**

1. La domanda di adesione, dei nuovi Soci, deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dal legale rappresentante dell'associazione. La domanda, redatta su modulo predisposto dal Consiglio Direttivo di CSV FVG, deve specificare:
 - a. la denominazione;
 - b. l'indirizzo;
 - c. il codice fiscale;
 - d. Il registro ex LR 23/2012 a cui si è iscritti o, in alternativa, allegare dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
 - e. l'indirizzo della sede operativa, se diverso da quella legale;
 - f. l'esistenza di eventuali sedi secondarie.
2. La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'Associazione **CSV FVG** e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed i regolamenti e dichiarazione relativa allo specifico contributo o competenze che l'associazione intende portare per il conseguimento degli scopi sociali di **CSV FVG**.
3. La domanda deve contenere inoltre l'indicazione del Gruppo Soci di Ambito nel quale il Socio intende partecipare all'elezione dei delegati all'Assemblea che coincide di norma, salvo motivate e documentate ragioni, con l'ambito ove ha sede l'Organizzazione ovvero la dichiarazione e idonea documentazione relativa alla sussistenza dei criteri per essere riconosciuti come Rete regionale ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento.
4. Qualora un'organizzazione socia risulti rappresentata da una Rete regionale, perde il diritto di voto nel Gruppo Soci di Ambito e non parteciperà all'elezione dei delegati all'Assemblea.
5. Ogni socio indica inoltre nella domanda gli eventuali altri Coordinamenti Territoriali di Ambito a cui intende partecipare e per i quali richiede di ricevere formale informazione sulle adunanze e iniziative.
6. La domanda deve essere inoltre corredata dai seguenti documenti:
 1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 2. delibera del direttivo/assemblea di adesione a **CSV FVG**;
7. Verificata la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, il Consiglio Direttivo comunica all'Associazione istante le proprie determinazioni per iscritto entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
8. A seguito della comunicazione di ammissione, il nuovo socio provvede, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, al versamento della quota associativa relativa all'anno corrente, a pena di decadenza.

Art. 2

Reti regionali

1. Possono chiedere di essere riconosciute come “reti regionali” al fine di esprimere un proprio delegato all’Assemblea dell’Associazione (art 6 comma 2b dello Statuto), le organizzazioni socie che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
 - a. essere iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato ex articolo 5 LR 23/2012
 - b. avere rilevanza regionale intesa come operatività in almeno 2 territori delle attuali province ed essere composte da almeno 10 organizzazioni di volontariato iscritte o iscrिवibili nel registro regionale ex articolo 5 LR 23/2012.
 - c. prevedere nel proprio statuto i seguenti scopi:
 - coordinare o gestire servizi a favore di gruppi e associazioni;
 - promuovere e sostenere il lavoro di rete sul territorio;
 - d. aver svolto per almeno due anni attività relative agli scopi di cui al punto precedente
2. Al momento dell’adesione o della richiesta di riconoscimento come “reti regionali” il richiedente deve produrre idonea documentazione comprovante il possesso delle caratteristiche richieste.
3. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata idonea documentazione e dichiarazione del legale rappresentante attestante in particolare l’elenco delle organizzazioni che compongono la rete e che non potranno partecipare con diritto di voto all’elezione dei delegati di cui all’articolo 1 comma 3.
4. Il Consiglio Direttivo si esprime nei tempi previsti per l’accettazione delle nuove domande di adesione all’Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere, in seguito, documentazione attestante il sussistere delle caratteristiche di cui al comma 1. e, qualora non sussistano più i requisiti, deliberare la perdita della qualifica di “rete regionale” comunicando per iscritto la decisione all’interessato.

Art. 3

Svolgimento dell’assemblea

1. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o in via subordinata dal Consigliere più anziano per età presente.
2. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, in seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora da quella fissata per la riunione in prima convocazione.
3. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione, nomina un segretario e da due a cinque scrutatori, con il compito di verificare i titoli degli associati, per accertare il diritto ad intervenire, il diritto al voto e per coadiuvare il Presidente nel conteggio dei voti e nella redazione dei verbali assembleari.
4. In occasione dell’assemblea elettiva, in apertura di seduta si provvede alla nomina, con voto palese del Comitato Elettorale, determinandone di volta in volta il numero dei componenti scegliendo tra i soci presenti che non siano candidati e che ricoprano alcun altro incarico nell’ambito dei lavori assembleari.
5. Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni, cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali, in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.
6. Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:
 - a. accerta l’identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto;
 - b. provvede alla raccolta delle deleghe dei rappresentanti legali delle associate, nonché ad accertarne la regolarità;

- c. accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;
 - d. verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria competente - in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;
 - e. vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
 - f. procede allo spoglio delle schede;
 - g. decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.
7. Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e compila il relativo verbale sottoscritto da tutti i suoi membri.

Art. 4

Convocazione dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea è effettuata tramite avviso scritto, e-mail o fax inoltrato a tutti i delegati, almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza. Per l'invio tramite e-mail o fax, la segreteria dovrà ricevere conferma dell'avvenuta ricezione.
2. Ciascuna delegato dovrà avere cura di comunicare le eventuali variazioni dei propri recapiti (indirizzo postale, e-mail, fax) per la ricezione della convocazione segnalando la modalità di invio preferita.
3. In assenza di eventuali comunicazioni in merito, resterà inteso che la convocazione si intenderà regolarmente spedita all'ultimo recapito segnalato anche se variato o non più attivo.
4. La convocazione dell'Assemblea deve contenere: data, luogo ed orario della riunione, l'indicazione dei punti all'ordine del giorno da trattare, nonché l'eventuale data, luogo ed orario della seconda convocazione. Alla convocazione dovranno essere allegati i documenti che l'assemblea è chiamata a discutere.

Art. 5

Elezioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art 8 dello Statuto, è composto da 9 membri così suddivisi: 8 componenti eletti dall'Assemblea, dei quali 5 su designazione e in rappresentanza dei Gruppi Soci di Ambito, e un componente nominato dal Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia.
2. Al fine di garantire la rappresentatività del territorio, i 5 componenti del Consiglio Direttivo espressione dei Gruppi Soci di Ambito di cui all'art 1 comma 3, dovranno provenire almeno uno da ognuno dei territori corrispondenti alle attuali province di Trieste, Gorizia e Pordenone e almeno due dalla provincia di Udine.
3. I delegati in assemblea espressi dai Gruppi Soci di Ambito appartenenti ai quattro territori sopra elencati votano ognuno esprimendo una preferenza tra i candidati del medesimo territorio. Risultano eletti per ogni collegio, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato da più anni socio della propria organizzazione.
4. I delegati delle "reti regionali" votano esprimendo due preferenze tra i candidati da loro espressi. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato da più anni socio della propria organizzazione.
5. In caso di decadenza, sospensione o dimissioni di un consigliere, subentra ad esso il primo dei non eletti dalla medesima lista di candidati, se esaurita, si procederà a nuova elezione secondo le procedure previste dai commi precedenti.

Art. 6
Mozione di sfiducia

1. L'Assemblea dei soci validamente costituita può avanzare una mozione di sfiducia al Consiglio direttivo.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno la metà più uno dei soci presenti o rappresentati.
3. A seguito della presentazione della mozione di sfiducia, il Presidente deve sospendere i lavori e riconvocare entro 20 giorni l'Assemblea con all'Ordine del giorno la sola discussione e votazione della mozione di sfiducia. Nel caso in cui la mozione venga approvata e l'organo sfiduciato, l'Assemblea fissa la data della nuova convocazione per il rinnovo degli organi sfiduciati. La convocazione verrà svolta nei termini statutari a cura del Presidente.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 1 **Norme generali**

1. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
2. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa senza diritto di voto e senza concorrere al quorum, il Direttore, che assolverà alle funzioni di segretario.
3. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale che riporti gli argomenti in discussione, le proposte messe in votazione, le dichiarazioni di cui i consiglieri chiedessero la stesura per esteso, l'esito delle votazioni, firmato dal Presidente e dal segretario.
4. Il verbale della seduta del Consiglio direttivo è approvato nella prima seduta utile del medesimo Consiglio.
5. Salvo il caso in cui riporti informazioni riservate in relazione a situazioni riservate di singole persone, i verbali del Consiglio Direttivo sono a disposizione, per la consultazione, di tutti i soci dell'Associazione. L'estratto del verbale e le relative delibere vengono inviati a tutti i delegati componenti l'assemblea.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione. Al Consigliere spetta rimborso delle spese sostenute e documentate in dipendenza della loro carica.

Art. 2 **Convocazione**

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, di norma ogni 30 giorni, mediante e-mail, fax o lettera da inviarsi almeno sette giorni prima della data di convocazione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e con allegata adeguata documentazione relativa agli stessi.
2. L'inserimento di un punto all'ordine del giorno del Consiglio può essere richiesto da ciascun consigliere; in tal caso il Presidente provvede ad inserire il punto all'Ordine del Giorno del primo consiglio utile.
3. L'inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno può essere effettuato dal Presidente almeno 5 giorni prima della data di convocazione. Per questioni urgenti è possibile inserire all'ordine del giorno, all'inizio della seduta la discussione di argomenti per i quali non è però possibile assumere deliberazioni ma solo orientamenti, salvo nel caso di unanime consenso dell'organismo presente al completo.

Art. 3 **Decadenza dei consiglieri**

1. I Consiglieri assenti, senza averne comunicato il motivo, a tre sedute consecutive, decadono automaticamente dalla carica.
2. Il Consiglio Direttivo, inoltre, può decidere la decadenza di un Consigliere dalla carica quando sia stata accertata la responsabilità di atti in contrasto con le finalità dell'associazione o gravemente lesivi degli interessi e dell'immagine della stessa.
3. Il Consigliere che, per un qualunque motivo, sia decaduto dalla carica non potrà essere rieletto né per il mandato in corso, né per il successivo.
4. La decadenza deve essere ratificata dall'Assemblea e diventa effettiva dopo tale ratifica. Il consigliere può intervenire in Assemblea per illustrare le proprie ragioni.

5. Contro il provvedimento è possibile il ricorso al collegio arbitrale.
6. Se il Consigliere assente è stato indicato dal CO.GE ai sensi del DM 8/10/97, il Presidente deve tempestivamente comunicare a quest'ultimo l'assenza, indicando le motivazioni che potrebbero condurre all'adozione del provvedimento.

Art. 4 **Sostituzioni e surroghe dei Consiglieri**

1. Il Consigliere che decade dall'incarico sarà surrogato, sino alla scadenza del Consiglio in carica, dal primo dei candidati risultati non eletti consiglieri in sede di votazione, nella medesima lista di candidati. Qualora dovesse essere esaurita la graduatoria dei non eletti dovranno essere indette elezioni suppletive finalizzate alla copertura dei posti rimasti vacanti.
2. Ove decada la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea dovrà provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Art. 5 **Compiti del Consiglio direttivo**

1. Oltre quanto previsto dallo Statuto al Consiglio direttivo compete direttamente o tramite proprio delegato,:
 - a. individuare le sedi necessarie all'espletamento delle funzioni del CSV-FGV e al raggiungimento dei suoi obiettivi;
 - b. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
 - c. attuare le delibere dell'Assemblea;
 - d. istituire e verificare l'azione degli eventuali gruppi di lavoro, nominandone i responsabili
 - e. individuare le necessità di attivazione di rapporti professionali indicandone caratteristiche e requisiti;
 - f. decidere l'attivazione e l'entità del compenso per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g. attribuire alcuni dei propri compiti, o parte di essi, ad un consigliere: nell'atto di attribuzione dei compiti delegati vengono fissati i criteri e le modalità di gestione e vigilanza del Consiglio direttivo.

**REGOLAMENTO GENERALE DEI GRUPPI SOCI DI AMBITO
E PER IL RACCORDO CON I COORDINAMENTI TERRITORIALI DI AMBITO**

(ai sensi dell’art.7 dello statuto)

Art. 1

Coordinamenti Territoriali di Ambito

1. I Coordinamenti Territoriali di Ambito sono strumento di confronto, coprogettazione e rappresentanza delle realtà di volontariato e dell’associazionismo sociale del territorio. Sono istituiti su mandato dell’assemblea Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del 2013 con lo scopo di promuovere collaborazione, scambio e lavoro in rete tra le organizzazioni del terzo settore operanti nel medesimo ambito territoriale coincidente con il livello di programmazione locale dei Servizi Sociali.
2. I Coordinamenti Territoriali di Ambito vengono promossi di comune accordo tra le organizzazioni di volontariato (OdV) e di Promozione Sociale (APS) e con gruppi e associazioni locali che operano senza finalità di lucro, anche se non iscritte ai registri della LR 23/2012, e che hanno sede o svolgono attività nel medesimo ambito territoriale.
3. Come previsto nell’art 7 dello Statuto, il **CSV FVG** articola la propria presenza sul territorio riconoscendo i Coordinamenti Territoriali di ambito come strumento di auto-organizzazione del volontariato anche al fine contribuire alla progettazione partecipata e alla realizzazione del programma del Centro Servizi Volontariato.
4. I Coordinamenti Territoriali possono svolgere una funzione di rappresentanza delle organizzazioni del territorio, in accordo con i Comitati Regionali del Volontariato e della Promozione Sociale previsti dalla LR 23-2012 art 5 e 21, con il sostegno operativo del **CSV FVG**.
5. Le Organizzazioni di cui al comma 2 segnalano la propria intenzione di partecipare alle attività del Coordinamento Territoriale. Dopo due anni di assenza dalle adunanze tale intenzione viene considerata decaduta.
6. Il **CSV FVG** garantisce il sostegno organizzativo alle attività dei Coordinamenti territoriali, con le modalità definite nella propria programmazione annuale.

Art. 2

Adunanza del Coordinamento territoriale di Ambito

1. Le riunioni del Coordinamento Territoriale sono convocate da un Coordinatore scelto dal Coordinamento stesso, almeno due volte all’anno e ogni qual volta si renda necessario per discutere progetti e iniziative o per confrontarsi su questione di interesse delle Organizzazioni del Territorio.
2. Il Coordinamento Territoriale è convocato, con il supporto del **Centro Servizi Volontariato**, mediante e-mail, fax o lettera da inviarsi almeno sette giorni prima della data di convocazione, con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno e con allegata adeguata documentazione relativa agli stessi.
3. Sono convocate obbligatoriamente tutte le organizzazioni che abbiano comunicato l’intenzione di partecipare al Coordinamento territoriale. Sono altresì comunque convocate tutte le ODV e le APS di cui ai registri ex LR 23-2012 e le associazioni socie del **CSV FVG** che hanno sede nell’Ambito.
4. Ciascuna Organizzazione, avrà cura di comunicare le eventuali variazioni dei propri recapiti (indirizzo postale, e-mail, fax) per la ricezione della convocazione segnalando la modalità di invio preferita.

Art. 3

Gruppo Soci di Ambito

1. Le associazioni socie del **CSV FVG** che hanno indicato un Coordinamento Territoriale come propria sede di rappresentanza per la designazione dei delegati in assemblea e non sono rappresentate da una rete regionale, compongono il Gruppo Soci dell'Ambito.
2. Alle riunioni del gruppo Soci di Ambito possono partecipare tutte le Organizzazioni che fanno parte del Coordinamento territoriale di Ambito, senza diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la scelta dei delegati all'Assemblea di **CSV FVG** o altre materie di esclusiva competenza dei soci di **CSV FVG**,
3. Il Gruppo Soci di Ambito è convocato dal Referente di cui al successivo art 5:
 - a. ogni qual volta si renda necessario;
 - b. almeno una volta all'anno entro il 31 ottobre per formulare proposte per la costruzione del programma di **CSV FVG** dell'anno successivo tenendo conto degli orientamenti espressi dal Coordinamento Territoriale;
 - c. Su richiesta di almeno un terzo dei soci del Gruppo Soci di Ambito;
 - d. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei delegati da rieleggere;
4. Qual ora il Referente non abbia provveduto in tempo utile, il Gruppo Soci di Ambito potrà essere convocato dal Presidente del CSV FVG.

Art. 4

Rappresentanti del Gruppo Soci di Ambito

1. I soci del **CSV FVG** appartenenti al Gruppo Soci di Ambito, riuniti in adunanza, eleggono i propri delegati all'Assemblea di **CSV FVG**, con il compito di rappresentare i soci che li hanno eletti e il Coordinamento Territoriale nell'Assemblea.
2. Ogni Gruppo Soci di ambito del quale siano parte almeno il numero minimo di soci di **CSV FVG** di seguito indicato, ha diritto ad eleggere da uno a cinque delegati secondo la seguente ripartizione collegata al numero di abitanti dell'Ambito:
 - a. Fino a 60.000 abitanti: 1 delegato (numero minimo soci 4)
 - b. Da 60.001 a 110.000 abitanti: 2 delegati (numero minimo soci 6)
 - c. Da 110.001 a 160.000 abitanti: 3 delegati (numero minimo soci 8)
 - d. Da 160.001 a 210.000 abitanti: 4 delegati (numero minimo soci 10)
 - e. Più di 210.000 abitanti: 5 delegati (numero minimo soci 12)
3. Il numero di delegati di ogni ambito è determinato sulla base del dato demografico più aggiornato prodotto dall'ufficio statistico regionale, alla data dell'adunanza che li elegge.
4. I delegati restano in carica quattro anni e non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.
5. I delegati operano a titolo gratuito e volontario. Nessun compenso spetta per l'attività svolta a favore dell'associazione.
6. Le associazioni socie che non raggiungono il numero minimo per eleggere il proprio delegato in un Gruppo soci di Ambito e non sono federate ad alcuna rete regionale, partecipano all'elezione del delegato in un Gruppo Soci confinante con il proprio.

Art. 5

Referente del Coordinamento Territoriale per i rapporti con CSV FVG

1. Salvo diverse decisioni del Gruppo Soci, il delegato che avrà raccolto il maggior numero di preferenze nell'elezione di cui al precedente art. 4, svolgerà il compito di Referente del Coordinamento Territoriale per i rapporti con CSV FVG.

2. Il Referente, raccordandosi e collaborando con il Coordinatore del Coordinamento Territoriale, ha il compito di
 - a. garantire i rapporti tra il Coordinamento Territoriale e gli organi del CSV FVG,
 - b. facilitare la realizzazione delle attività e dei progetti locali che coinvolgono direttamente il Centro Servizi Volontariato coordinandosi con il personale del CSV FVG.
3. Il Referente potrà essere affiancato dagli altri delegati ove presenti, da gruppi di lavoro o altri incaricati a cui affidare specifici ruoli secondo quanto previsto dalle progettualità, interventi e servizi inclusi nel programma annuale.

Art. 6

Regolamento del Coordinamento Territoriale

1. Il Coordinamento Territoriale, nella propria autonomia, potrà dotarsi di un regolamento per definire le proprie modalità di funzionamento.